

## L'IMPATTO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS SUGLI OBBLIGHI PREVISTI PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Le disposizioni del decreto Cura Italia (D.L. n° 18 del 17 marzo 2020) intervengono sugli obblighi previsti per i beneficiari di RdC in particolare nella sospensione delle misure di condizionalità, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale.

I beneficiari di RdC **continuano a fruire del beneficio economico** durante la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del RdC, prevista dal decreto Cura Italia.

La **sospensione ha una durata di due mesi** a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, quindi **dal 17 marzo 2020 al 17 maggio 2020**. È dunque sospeso l'obbligo di sottoscrivere il Patto per il Lavoro e di collaborare alla definizione dello stesso.

Inoltre sono sospesi gli obblighi e gli impegni già previsti, in particolare:

- registrarsi sull'apposita piattaforma digitale per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
- svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;
- sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.

Ai beneficiari di RdC **non possono essere riconosciute le indennità straordinarie** previste dal decreto Cura Italia. Inoltre non possono godere delle indennità straordinarie che sono appositamente previste per le seguenti tipologie di lavoratori:

- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo.